

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5****N. 1545/AV5 DEL 15/11/2017****Oggetto: Dott. Rossi Domenico, Dirigente medico di cardiologia a tempo indeterminato. Trattenimento in servizio ai sensi della legge 183/2010****IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto dell'istanza pervenuta in data 11.09.2017 prot. 65508 del dipendente Dott. Rossi Domenico, Dirigente medico di cardiologia a tempo indeterminato, di rimanere in servizio oltre il 66° anno e 7 mesi di età ai sensi dell'art. 22 della Legge n.183 del 4.11.2010 e di trattenersi fino alla data del 31.12.2017;
2. di dare atto che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio del corrente esercizio;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art.1 della L.R. n. 36/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 5
(Avv. Giulietta Capocasa)**

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO

Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

(Dr. Cesare Milani)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE** Normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 503/1992

D.Lgs. n.502/1992

Legge 243/2004

Legge n.183/2010

Legge 214/2011

Legge 114/2014

Circolare FP n. 2 del 19.02.2015

CCNL 5.12.1996 Dirigenza Medica e Veterinaria

 Motivazione:

Il Dott. Rossi Domenico, Dirigente medico di cardiologia a tempo indeterminato, nato il 17.04.1951, alla data del 17.11.2017 raggiungerà il 66° anno e 7 mesi di età, limite massimo per il collocamento a riposo d'ufficio previsto dall'art. 24 commi 6 e 7 dalla legge n. 214/2011 (cd Legge Fornero). Lo stesso ha chiesto con istanza prot. prot. 65508 del 11.09.2017 ha chiesto di rimanere in servizio oltre la data di maturazione del diritto a pensione e fino alla data del 31.12.2017 ai sensi dell'art.22 della legge n.183/2010;

Il limite di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti Medici del Servizio Sanitario Nazionale, è stabilito dall'art.15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, al compimento del 65° anno di età;

L'art.22, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n.183 testualmente recita: "Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le parole: "dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "fatta salva l'applicazione dell'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo: In ogni caso il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

Il regime speciale previsto dalla disposizione in esame continua ad essere applicabile anche a seguito delle normative succedutesi nel tempo, in particolare a seguito del D.L. 201 del 2011 convertito in L. n.125 del 2013 e al successivo D.L. 90/2014 convertito in Legge 144/2014, che sancisce l'abrogazione del solo istituto del trattenimento biennale (D-Lgs n. 503) senza modificare l'art. 22 della L. 183/2010 che, pertanto, si intende ad oggi ancora vigente.

Ulteriore conferma si trova nella Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L'art. 24 della legge n. 214/2011, commi 6 e 7, fissa il requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia a partire dall'anno 2012 al compimento del 66° anno di età (soggetto all'aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita, comma 12), ma lo stesso articolo, commi 3 e 14, stabilisce che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità come confermato dalla circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

L'Amministrazione prende atto che l'interessato al 31.12.2011, non aveva maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Tenuto conto dell'invarianza numerica dei dirigenti, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla suddetta richiesta di permanenza in servizio del dipendente dott. Rossi Domenico e se ne individua la cessazione nella data del 31.12.2017 (ultimo giorno di servizio), alla quale lo stesso avrà raggiunto un'anzianità complessiva pari a 33 anni 4 mesi e 14 giorni;

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio del corrente esercizio;
Tutto quanto sopra premesso e precisato;

SI PROPONE:

1. di prendere atto dell'istanza pervenuta in data 11.09.2017 prot. 65508 del dipendente Dott. Rossi Domenico, Dirigente medico di cardiologia a tempo indeterminato, di rimanere in servizio oltre il 66° anno e 7 mesi di età ai sensi dell'art. 22 della Legge n.183 del 4.11.2010 e di trattarsi fino alla data del 31.12.2017;
2. di dare atto che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio del corrente esercizio;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art.1 della L.R. n. 36/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Titolare P.O. Settore Economico – Previdenziale
(dott. Simone Lelli)**

**Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
(Dott. Silvio Maria Liberati)**



- ALLEGATI -

La presente copia consta di n.4 pagine senza alcun allegato.